

«2 Gratta, chiama e... vinci». Nella citata area sono riportate due serie di dodici cifre, ciascuna per ogni possibilità di gioco.

Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente di giocare una sola serie.

Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal territorio nazionale.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005,
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 391*

05A09042

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2005.

Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale

di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione, senza finalità commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;

Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra citato;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorità responsabile dei controlli documentali e di identità e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;

Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi è l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliere di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;

Considerato altresì che al fine dell'effettuazione dei controlli, il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliere;

Ritenuto che in ragione della specifica finalità per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati più agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilità;

Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che l'obbligatorietà dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilità quando non vi siano motivi di salute pubblica o di sanità animale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le modalità organizzative dei controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalità commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.

2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorché gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalità commerciali.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli articoli 12 e 13:

a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, può avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;

b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel territorio nazionale curano in via ordinaria i controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.

2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono effettuati contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilità.

Art. 3.

1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a quelle necessarie ad assicurare un costante raccordo tra i predetti uffici e i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia delle dogane, sentita la direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute.

2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali per l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 998/2003. Qualora i controlli, o le relative risultanze, necessitano della presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera, essa è assicurata dal personale del posto d'ispezione frontaliera più vicino all'ufficio doganale interessato.

3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanità animale, interne o internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74

05A09070

DECRETO 14 settembre 2005.

Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 6 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro arsenico inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, Capodimonte, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.

2. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.

3. La regione Lazio può stabilire fino al 31 dicembre 2005 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 3,0 mg/l per la frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale.

4. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro vanadio inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino e Capodimonte.

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13,